

Mercoledì 07/06/2023 • 06:00

FISCO **DALLA COMMISSIONE EUROPEA**

## **Beni dual use: aggiornato l'elenco UE**

In vigore dal 26 maggio 2023 l'elenco aggiornato dei **beni a duplice uso** militare e civile. Le modifiche, introdotte dal Reg. UE 996/2023, consentono all'**Unione europea** di allinearsi agli obiettivi stabiliti a livello internazionale dal Gruppo Australia, per prevenire la proliferazione di **prodotti chimici e biologici**.

di **Sara Armella** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

### **I beni a duplice uso civile e militare**

È entrato in vigore un importante aggiornamento dell'elenco dei **beni dual use**, che ricomprende ora anche numerose tecnologie del settore biologico.

Con la pubblicazione nella **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea** (G.U.U.E.), 25 maggio 2023, n. L138, è stato reso operativo l'aggiornamento previsto dal Reg. delegato UE, 23 febbraio 2023, n. 996. Con tale regolamento, l'Unione europea ha ampliato le **categorie delle merci** oggetto di controllo, introducendo alcune importanti novità per le imprese e rendendo necessaria un'attenta *due diligence* da parte delle **aziende esportatrici dei beni dual use**, così da evitare sanzioni anche penali.

Com'è noto, rientrano all'interno della categoria dei **prodotti dual use** tutti quei beni ad alto contenuto tecnologico, che possono essere utilizzati tanto in ambito militare quanto in ambito civile. I beni a duplice uso si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati per un uso esclusivamente militare.

Appare di primaria importanza individuare correttamente i beni che rientrano nel **catalogo dual use**: la normativa unionale impone, infatti, che i soggetti che commerciano tali prodotti debbano ottenere, dalle Autorità competenti, specifiche autorizzazioni per l'esportazione, l'intermediazione o il transito di tali tecnologie.

Le **autorizzazioni dual use** possono essere globali, per gli operatori ritenuti particolarmente affidabili, ma anche specifiche per una singola operazione e sono rilasciate dall'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), Autorità facente parte del Ministero degli Affari esteri. Il via libera è rilasciato a seguito dell'ottenimento di un parere preventivo da parte di uno specifico Comitato consultivo interministeriale.

### **Le novità introdotte dal Reg. UE 2023/996**

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la Commissione europea ha recepito l'aggiornamento dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso introdotto con il regolamento delegato UE n. 2023/996.

Per facilitare la consultazione dell'elenco dei beni a duplice uso, tale regolamento introduce un nuovo allegato che sostituisce l'allegato I del Reg. UE 20 maggio 2021, n. 821.

Come stabilito nell'ambito del regime multilaterale di controllo delle esportazioni incaricato di prevenire la proliferazione di **prodotti chimici e biologici** (Gruppo Australia), sono numerose le novità intervenute in campo biologico. L'obiettivo del regolamento UE 996/2023 è, infatti, quello di allineare l'elenco dei beni *dual use* dell'Unione europea alle decisioni assunte, a livello internazionale, dal Gruppo Australia, di cui l'UE è parte.

Con il nuovo regolamento, sono state apportate importanti modifiche a numerose voci e **sottovoci** di tale categoria. Nello specifico è stata prevista l'eliminazione della voce relativa alla tossina del colera. Sono state introdotte, così come nell'elenco in uso negli Stati Uniti, quattro specifiche tossine marine (ossia brevetossine, gonyautoxins, nodularins e palitoxin) già presenti in natura, ma riproducibili in laboratorio e spesso impiegate per scopi militari, come ad esempio, al fine di creare **armi biologiche**.

Il regolamento in commento ha eliminato, inoltre, le **tassonomie** di numerosi agenti patogeni per le piante e ha aggiornato le voci in riguardanti gli elementi genetici e gli organismi geneticamente modificati. Sono state inserite alcune modifiche anche alla categoria delle **apparecchiature per la produzione** e il trattamento di sostanze biologiche. Da segnalare, infine, che sono state sostituite le note tecniche per la definizione di "sterilizzate" e "disinfettate" e riformulate le note relative alle "cappe di biosicurezza" e degli "isolatori" biologici.

## Rilevanti sanzioni per chi non rispetta la normativa *dual use*

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è l'ultimo degli aggiornamenti apportati all'elenco dei **beni a duplice uso**. Tale elenco, infatti, era già stato oggetto di modifica con l'introduzione del Reg. UE n. 2023/66, con il quale la Commissione europea aveva fornito l'aggiornamento annuale dell'elenco contenuto nel Reg. UE n. 2021/821.

Considerati i frequenti aggiornamenti della **lista dei beni *dual use*** e la particolare complessità della materia, per gli operatori che operano nel commercio internazionale si rende necessario un costante aggiornamento e un'attenta attività di due diligence sui prodotti, anche per evitare l'applicazione di rilevanti **sanzioni**.

Il regolamento europeo non si occupa della disciplina sanzionatoria. Tale compito è, quindi, affidato ai singoli Stati dell'Unione europea. In Italia, ad esempio, la materia è regolata dall'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. Tale norma prevede che chiunque esporti questa **categoria di prodotti**, ovvero presti servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti tali prodotti senza le apposite autorizzazioni, commette un reato che è punito con la reclusione da 2 a 6 anni o con una multa da euro 25.000,00 a euro 250.000,00.

Sono previste sanzioni, anche se in maniera ridotta (reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro), nel caso in cui siano effettuati **scambi commerciali** in difformità degli obblighi prescritti dalla relativa all'autorizzazione.

La normativa prevede, inoltre, la confisca obbligatoria dei beni con cui il reato è stato commesso. Nel caso in cui, invece, non sia possibile disporre la confisca dei beni con cui si è realizzato il reato, si procederà alla **confisca/espropriazione** in favore dello Stato delle proprietà del reo per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

È necessario, pertanto, che gli operatori del settore effettuino un'attenta **due diligence** per evitare le importanti sanzioni nel caso in cui non vengano rispettate le regole unionali in materia di *dual use*.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.